



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. AMALDI"

Con annessa Sezione Classica

Via Mameli, 9 – 15067 NOVI LIGURE (AL)

Tel. 0143/76604 – fax 0143/76605

Indirizzo di posta elettronica: alps050005@istruzione.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: alps050005@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.amaldinovi.gov.it

REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
(approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 19/12/2018)

Con l'avvento dell'autonomia, le Istituzioni scolastiche hanno acquisito la personalità giuridica e, di conseguenza, la possibilità di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.

L'art. 43 della Legge n. 449/97 prevede che le pubbliche amministrazioni, "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati" possano stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni.

L'art. 33, c. 2, del D.I. n. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione scolastica) stabilisce che al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione.

Lo stesso D.I. 44/2001, all'art. 41, precisa: "è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze, abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola".

Pertanto,

vista la L. n. 59/1997, art. 21

vista la L. n. 449/1997, art. 43

visto il D.I. n. 44/2001 artt. 33, 41

il Consiglio di Istituto del Liceo "E. Amaldi" di Novi Ligure formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione di cui il Liceo stesso intende avvalersi, al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell'organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare contributi economici per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato.

Art. 1
DEFINIZIONE E FINALITÀ

Particolari progetti e attività, gestiti unicamente dal personale della scuola, possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione Scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo o marchio, a fronte dell'obbligo di versare un determinato corrispettivo.

Il Dirigente scolastico o i suoi delegati, per giungere agli accordi di sponsorizzazione, operano secondo i criteri ed entro i limiti individuati e deliberati dal Consiglio di Istituto. Il Dirigente scolastico, legale rappresentante dell'Istituto, è legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, in cui vengono indicati:

1. l'oggetto della sponsorizzazione;
2. le modalità di attuazione della sponsorizzazione;
3. l'eventuale diritto di "esclusiva";
4. la durata del contratto e l'eventuale sua rinnovabilità;
5. il corrispettivo;
6. le modalità procedurali e le eventuali garanzie richieste;
7. le responsabilità e gli impegni reciproci;
8. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
9. l'indicazione del Foro competente per la risoluzione di controversie.

Art. 2
OGGETTO

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

1. attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
2. interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi ecc.);
3. interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche etc..;
4. iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
5. iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili...);
6. ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

1. erogazione di un contributo in denaro;
2. cessione di beni e/o servizi (realizzazione, allestimento, arredo e/o manutenzione di spazi per le attività didattiche, con annessa fornitura di materiale specifico ad es. per i laboratori, per la palestra, per la biblioteca, per le aree esterne ..);
3. compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla Scuola.

Art. 3

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI SPONSOR

Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

1. qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, quali le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali;
2. le associazioni senza fine di lucro.

Art. 4

OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA

L'Istituzione Scolastica, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:

1. riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto di sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc);
2. pubblicazione nel sito Web della Scuola, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione.

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste nel presente articolo.

Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura di legge.

Art. 5

VINCOLI DI SPONSORIZZAZIONE

Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico e alla Giunta Esecutiva di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto sponsorizzatore e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al Consiglio d'Istituto per la relativa ratifica.

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare alla scuola:

1. l'intenzione e la finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
2. la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.

L'Istituzione Scolastica, tramite il suo rappresentante legale, nella persona del Dirigente Scolastico, si riserva di rifiutare sponsorizzazioni proposte qualora:

1. ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
2. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all'immagine o alle iniziative della scuola;
3. ritenga che non sia garantita la terzietà dello sponsor rispetto al personale e ai membri degli organi collegiali;
4. ritenga la pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico ecc..;
5. ritenga la pubblicità contenente messaggi offensivi, incluse le espressioni di politica, religione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
6. la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

In particolare, la Scuola non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra un probabile conflitto di interesse tra l'attività pubblica dell'Istituzione Scolastica e quella privata dello sponsor, dove tutte le componenti scolastiche si asterranno dal proporre sponsorizzazione se direttamente interessate quali soggetti beneficiari di eventuali introiti.

L'apprezzamento definitivo ed esaustivo, delle proposte di sponsorizzazione, con eventuali note del Dirigente sarà operato a cura del Consiglio.

Art. 6
SCELTA DELLO SPONSOR

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

1. pubblicità, da parte dell'Istituzione Scolastica, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse;
2. affidamento diretto a soggetti qualificati ed ipoteticamente interessati a finanziare un'attività didattica;
3. gara pubblica, da parte della Scuola, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazioni ed accettazione delle proposte più convenienti.

Art. 7
STIPULA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La sponsorizzazione deve essere formalizzata tra il Dirigente Scolastico e il rappresentante dell'ente o il privato con apposito atto di natura contrattuale, nel quale verranno stabiliti:

1. le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
2. la durata del contratto di sponsorizzazione;
3. il corrispettivo per la sponsorizzazione.
4. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Il contratto potrà essere stipulato nella forma della scrittura privata.

Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a un anno ma è eventualmente rinnovabile.

Lo Sponsor dichiara di conoscere i requisiti normativi che regolano le sponsorizzazioni dell'Istituzione Scolastica.

Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte della Scuola in qualsiasi momento, in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor.

La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.

La risoluzione avviene, in tal caso, per fatti e colpe esclusivamente addebitabili allo sponsor.

Art. 8
MONITORAGGIO

Il D.S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l'applicazione del presente regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti.

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 9
GESTIONE OPERATIVA

La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio d'Istituto.

Art. 10
RESPONSABILITÀ

Il Liceo Scientifico "E. Amaldi" di Novi Ligure, soggetto sponsorizzato, è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.

Art. 11
SPONSORIZZAZIONE E PRIVACY

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte del Liceo Scientifico "E. Amaldi" di Novi Ligure non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali.

Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, c.3 Codice Privacy) né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18 c.2 Codice privacy), ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per l'amministrazione del Liceo Scientifico "E. Amaldi" di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

Art. 12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della Legge 31.12.1996, n.675 e successive modificazioni.

Titolare del trattamento è l'Istituzione Scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità della legge sopra citata.

I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor.

Art. 13
NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.

Art. 14
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto mediante l'affissione all'Albo ed alla pubblicazione sul sito istituzionale del Liceo Scientifico "E. Amaldi" di Novi Ligure.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
(Roberto Contotto)
F.to Roberto Contotto

Il Dirigente Scolastico
(Giampaolo Bovone)
F.to Giampaolo Bovone